



COMUNE DI NEIVE
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13

**Oggetto : URBANISTICA - VARIANTE PARZIALE AL PRG, ART. 17
COMMA 7 L.R. N. 56/1977 E S.M.I. PER UNA MODIFICA NORMATIVA
AL FINE DI PREVEDERE LA COSTRUZIONE DI IMPIANTI PER LA
PRODUZIONE DI ENERGIA, ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI -
ESAME OSSERVAZIONI E PROGETTO DEFINITIVO**

L'anno duemilasei addì ventidue del mese di marzo alle ore 21 e minuti 00 nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dall'Ordinamento degli Enti Locali, dallo Statuto e dal Regolamento Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA ORDINARIA di SECONDA CONVOCAZIONE
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
FERRO LUIGI	Sindaco	X	
ICARDI ADELINO	Consigliere		X
VERSIO MAURO	Consigliere	X	
MARELLO MARIO	Consigliere	X	
GIACHINO GIUSEPPE MIRENO	Consigliere	X	
RIVETTI BRUNO	Consigliere	X	
BARACCO RENATO	Consigliere	X	
BOFFA GIUSEPPE	Consigliere	X	
CANE PIERCARLO	Consigliere	X	
POLA FLAVIO	Consigliere	X	
DEMARIA GIOVANNI	Consigliere	X	
CARBONE SILVANA	Consigliere	X	
MONTI CLAUDIO	Consigliere		X
Totale		11	2

Con l'intervento e l'opera del Signor Dott. Fausto Sapetti, Segretario Comunale Capo.

Il Signor FERRO LUIGI nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Neive è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 14-8134 del 30.12.2002;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27/01/2006, esecutiva ai sensi di legge, veniva adottata la variante parziale, ai sensi dell'art. 17, comma 7 L.R. n. 56/1977 e s.m.i., del gennaio 2006, redatta dagli Architetti Raffaella Gambino e Paolo Ferrero di Torino, per una modifica esclusivamente normativa del PRG per ammettere in sede comunale le possibilità previste dal Decreto Legislativo del 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- il suddetto decreto è a sua volta nato dall'esigenza di attuare una Direttiva CEE legata al settore energetico: si tratta di un provvedimento volto a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel mercato italiano e comunitario, nonché a favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane;
- il provvedimento non ha quindi una "ratio" urbanistica, bensì di programmazione economica. Tuttavia al fine di poter mettere in atto parte degli obiettivi che si propone relativamente alla realizzabilità degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, affronta necessariamente temi che interferiscono con la pianificazione urbanistica. Infatti gli aspetti che afferiscono le procedure autorizzative si relazionano obbligatoriamente alle normative nazionali o regionali vigenti di tipo urbanistico;
- la necessità di adeguare, con una piccola integrazione normativa, le previsioni del PRG vigente al Decreto citato, è nata a livello comunale in relazione ad alcune iniziative diverse promosse, in tempi recenti, da operatori privati, interessati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a basso impatto ambientale con conseguente immissione dell'energia nella rete nazionale del GRTN. Si tratta di impianti destinati a fornire un servizio pubblico attraverso lo sfruttamento della fonte energetica rinnovabile idraulica, in particolare ad acqua fluente, collegata alla presenza di corpi idrici o di canali artificiali esistenti. L'opportunità di prevedere, in linea con il citato Decreto, l'ammissibilità delle funzioni connesse agli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile in determinate aree del territorio comunale, può attuarsi solo mediante una Variante di PRG che ne ammetta l'insediabilità;
- il Decreto prevede infatti al comma 7 dell'art.12 che:
- "..... Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale...";
- ove per impianti di cui alle lettere b) e c) si intende :
 - b) impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili: impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, ad esclusione, per quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonché gli impianti ibridi, di cui alla lettera d);*
 - c) impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta: impianti alimentati dalle fonti rinnovabili che non rientrano tra quelli di cui alla lettera b).*
- l'amministrazione comunale ha così preso atto delle citate iniziative imprenditoriali e valutandone positivamente le ricadute a vantaggio sia dell'ambiente, in termini generali e particolari, in quanto capaci di recuperare immobili e aree abbandonate e degradate lungo il corso del fiume Tanaro, sia delle politiche di risparmio energetico attuabili sul medio e lungo periodo e quindi, in ultima analisi, dei conseguenti vantaggi economico-ambientali per la stessa comunità locale (possibilità di recupero di quote di energia prodotta da eventuali impianti collegati alla rete nazionale) ha manifestato, con l'avvio della variante, la volontà di rendere in futuro insediabili impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nei limiti chiaramente definiti sia dalla legislazione sovraordinata che dalla pianificazione urbanistica comunale.
- attualmente lo strumento urbanistico infatti non ammette tra le funzioni insediabili in zona agricola altre destinazioni ad eccezione di quelle propriamente connesse all'attività agricola ovvero :
 - Pag = attività agricola generica ed attività connesse, ortofrutticoltura, agriturismo, commercio al minuto dei prodotti della propria azienda, con residenza del conduttore;*
 - Pe = attività agricola specializzata vitivinicola ed attività connesse, agriturismo, commercio al minuto dei prodotti della propria azienda, con o senza residenza del conduttore.*

CONSIDERATO che:

- gli elaborati di variante introducono, in accordo con i disposti del citato Decreto alcune piccole modifiche esclusivamente normative al fine di poter definire l'ammissibilità e le condizioni di insediabilità degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili all'interno delle sole aree agricole, con limitazioni specifiche che riguardano le aree agricole di altro pregio paesistico e produttivo prevista dal Piano regolatore a tutela delle aree a vigneto considerate di pregio e che tengono conto dei vincoli idrogeologici;
- la delibera di adozione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni dal 30.01.2006 al 14.02.2006, depositata in visione presso l'Ufficio di Segreteria e, sulla medesima non è pervenuta nessuna osservazione o proposta nei termini previsti dall'art.17, comma 7, della Legge Regionale 56/77 così come modificata dall'art. 1 della L.R. n° 41/97;
- la Provincia di Cuneo, cui la deliberazione consiliare di adozione della variante parziale era stata trasmessa ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. n. 56/1977, non ha presentato osservazioni e con nota in data 17 marzo pervenuta al Comune tramite telefax in data 17.03.2006 ha comunicato di esprimere parere favorevole circa la compatibilità della variante con i progetti sovracomunali approvati, di cui l'Amministrazione Provinciale è a conoscenza;

VISTO l'art. 17, c. 7, della L.R. n. 56/77 e s.m.i. secondo cui: "Entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione, il Consiglio comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte ed approva definitivamente la variante" e tenuto conto che ai fini dell'adozione definitiva il Comune deve attendere il pronunciamento dell'Amministrazione Provinciale o la scadenza del termine previsto dalla Legge Regionale;

PRESO ATTO che il progetto di Variante Parziale del gennaio 2006, dopo l'approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale, sarà trasmesso alla Provincia e alla Regione unitamente all'aggiornamento degli elaborati del P.R.G.I.;

VISTA la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i. come modificato dalla L.R. n. 41/97;

CONSIDERATO CHE la deliberazione in oggetto riveste il carattere dell'urgenza in quanto l'iniziativa imprenditoriale sopra citata è sottoposta alla valutazione di impatto ambientale da parte dell'Amministrazione provinciale e questa ha stabilito un termine, che scade alla fine del prossimo mese di marzo per il proprio giudizio, ed entro tale termine deve essere anche valutata la "fattibilità" dell'insediamento secondo le norme urbanistiche;

UDITA l'illustrazione della variante da parte del Tecnico Comunale Geom. Ferdinando Destefanis;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che si allega al presente atto;

A VOTI UNANIMI espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

DI DARE ATTO che non è pervenuta alcuna osservazione alla variante parziale al P.R.G.I. del gennaio 2006 nei termini previsti dall'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 così come modificata dall'art. 1 della L.R. n° 41/97.

DI APPROVARE in via definitiva la Variante Parziale del gennaio 2006 al P.R.G.I. redatta dagli Architetti Raffaella Gambino e Paolo Ferrero di Torino, composta da:

- relazione illustrativa variante parziale,
- norme tecniche di attuazione (NTA).

DI RICONOSCERE che, in conformità a quanto prescritto dall'art. 17, comma 7, L.R. n. 56/1977, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non esistono piani e progetti sovracomunali che interessino la variante parziale in oggetto.

DI TRASMETTERE alla Provincia ed alla Regione gli elaborati della Variante parziale approvati in uno con gli elaborati del P.R.G.I. debitamente aggiornati

SUCCESSIVAMENTE con votazione separata ed unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
(FERRO LUIGI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Fausto Sapetti)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal _____ al _____,
ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Fausto Sapetti)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);
- è divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza del termine di 10
giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Fausto Sapetti)
